

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
INAUDITA ALTERA PARTE

Per il ricorrente:

Grambone Marzio c.f. GRMMRZ80C16L628A nato il 16/03/1980 a Vallo della Lucania (SA) e residente in Sessa Cilento(SA) rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Lucibello, c.f. LCBGPP76D08L628W, ove dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche, ed unitamente domiciliato presso studio legale in via nazionale n. 38 84040 Vallo Scalo (SA) pec: avvgiuseppelucibello@pec.it, giusta procura in calce del presente atto *Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni artt. 133, 134 e 176 C.P.C. ex lege previste all'indirizzo di posta certificata;*

Parte ricorrente

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore pro tempore,

L'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Tutti i rappresentanti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Salerno in via Corso Vittorio Emanuele n.58 Salerno

E NEI CONFRONTI DI:

TUTTI I CONTROINTERESSATI DOCENTI DELLA SCUOLA COINVOLTI NELLA MOBILITA' 2024/2025 ED ASSUNTI NEGLI AMBITO TERRITORIALE INDICATO AL RICORRENTE E CHE L'HANNO PRECEDUTO PER LA CLASSE DI CONCORSO AG56 E A030;

- Eventuali controinteressati

OGGETTO: Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità e per il conseguente mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Salerno/REGIONE Campania ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'immissione a ruolo per l'anno 2024/2025;

-

- Parti resistenti

IN BREVE

Il signor Grambone Marzio ha prestato servizio per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'istituto I.G.Patroni Pollica (SA) con codice SAIC8BQ007 con contratto a 12/09/2023 al 30/06/2024 (all.to);

che in data 16.10.2023 con protocollo n. 0047492 veniva inserito a pieno titolo con decreto ministeriale del 12.10.2023 in posizione n.12 (all.to) con 53 punti per la classe di concorso AG 56 (Flauto sec. I Grado), che contestualmente veniva inserito a pieno titolo con decreto ministeriale del 23.07.2024 con protocollo n. 0047493 anche a pieno titolo in posizione n.173 (all.to) con 47,6 punti per la classe di concorso A030 (Musica sec. I Grado) .

Per cui il signor Grambone Marzio veniva inserito con decreto ministeriale a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G.85/2018 per le classi di concorso AG56 - A030 (all.to).

Oltretutto con sentenza n. 2162/2022 del 16/12/2022 emessa da Tribunale di Salerno sezione lavoro , veniva dichiarato che il signor Marzio Grombone **doveva esser inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 85/2018 Regione Campania per le classi di concorso AG56 ed A030.(all.to)**

Ebbene mediante una verifica constatava che **per AG56 (flauto) non veniva convocato nonostante vi fossero a disposizione 3 posti , in più per A030 inspiegabilmente veniva inserito altro docente con meno punti (all.to).**

Che nonostante la diffida del 10.08.2024 in cui si chiedeva'immediato inserimento nell'elenco convocati per immissioni a ruolo in modo corretto , alcun riscontro si otteneva (all.to).

Pertanto l' illegittimità di tale situazione, difatti ha determinato l'esclusione del docente con l'attribuzione delle sede più vicina , in più si aggiunga che ciò si appalesa costituzionalmente illegittima.

Che le procedure adottate dal Miur sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Che inoltre la mancata attribuzione del punteggio corretto ha determina un evidente pregiudizio e danno per il ricorrente in quanto non le viene assegnata la sede spettante con il punteggio corretto.

Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi:

SUL FUMUS BONI IURIS

Il mancato riconoscimento del punteggio corretto 53 punti per la classe si concorso AG 56 (Flauto sec. I Grado), e 47,6 punti n per la classe di concorso A030 (Musica sec. I Grado) , per quanto narrato ed allegato e qui s' intendono trascritte e richiamate determina una violazione degli art1 e segg del O.M. n. 241 del 08.04.2016 con difetto assoluto di

motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

In quanto la corretta applicazione del punteggio consentiva al signor Grombone di essere inserito in posizione di graduatoria utile per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica con immissione a ruolo.

In più la facoltà di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) vacanza del posto;
- b) disponibilità del posto, cioè determinazione del datore di lavoro (nel caso specifico "pubblica amministrazione") di provvedere alla copertura del posto vacante;
- c) bilanciamento degli interessi contrapposti, cioè: l'interesse del lavoratore al trasferimento nella sede richiesta, in funzione di tutela del soggetto disabile, e le esigenze del datore di lavoro-pubblica amministrazione, per il principio di buon andamento del servizio che ha rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.).

In proposito va detto che non trova applicazione l'art.2, terzo comma, del D.Lgs. 165/2001 – sulla derogabilità delle norme di legge in forza di successivi contratti o accordi collettivi - poiché la norma di fonte primaria (art. 33 legge 104/92) non riguarda soltanto i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente, ma si riferisce anche ai lavoratori del settore privato.

Alla luce dei principi generali (art.1418 cod. civ.) si deve quindi affermare che le norme pattizie non possono derogare all'art 33 ma possono invece introdurre ulteriori regole attuative e non contrastanti con la *ratio* della norma, ravvisabile nell'esigenza di assicurare "*ove possibile*" la continua e concreta assistenza al parente o affine in situazione di handicap.

Il principio per cui la contrattazione collettiva può disciplinare gli aspetti non disciplinati espressamente dalla normativa primaria è stato anche affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il rapporto tra contratto collettivo e la legge si basa sul principio della derogabilità in melius e della derogabilità in peius della legge da parte del contratto collettivo.

Inoltre, diversamente da quanto avviene in altri settori della pubblica amministrazione e per altre categorie di dipendenti, per il personale docente non si frappongono valutazioni discrezionali del datore di lavoro in ragione di particolari esigenze organizzative.

Pertanto va riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 85/2018 Regione Campania per le classi di concorso AG56 ed A030.(all.to) con il punteggio indicato nel decreto ministeriale.

2. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'errata attribuzione del punteggio nonostante il ricorrente avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria .

Come già sottolineato non appaiono tuttora chiari, né trasparenti sia l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, sia i relativi criteri a tal uopo adottati.

A ciò si aggiunga che il signor Grombone ha presentato anche istanza in data 10/08/2014 ma senza riscontro.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il

baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

In effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il principale dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *“La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.*

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.

All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre l'applicazione dell'esatto punteggio del ricorrente.

.

SUL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto del ricorrente prof. Grambone ad essere posizionato, a seguito dell'applicazione del punteggio in modo corretto sopra detta, in graduatoria utile per essere trasferito ed attribuito ad una sede scolastica spettante con immissione in ruolo.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a lavorare presso la sede spettante con l'applicazione del punteggio in modo corretto.

Tra l'altro il ricorrente attualmente è un docente precario.

Ora in caso di mancato accoglimento del presente ricorso, il ricorrente si vedrebbe costretto a lavorare con contratti precario nonostante la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno la n. 2162/22 (All.to).

La necessità di ottenere, in via d'urgenza, un pronunciamento dichiarativo che applichi il punteggio corretto maturato dal prof.

Grombone in quanto la non applicazione rende difficoltoso la possibilità lavorativa.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non indica correttamente il punteggio del prof. Grombone e il nono inserimento corretto nella graduatoria, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto del ricorrente a non poter lavorare, con il rischio grave ed imminente che lo stesso, non possa lavorare.

In più il punteggio veniva confermato dal decreto ministeriale (all.to) e ciò ne pregiudicava l'immissione a ruolo.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *“l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”* (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione

nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati, in pratica la mancata applicazione del punteggio maturato dal docente può determinare la mancata attribuzione di una sede scolastica per poter lavorare per l'anno scolastico 2023/2024.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la prof. sta già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata a seguito del reclamo e della richiesta di conciliazione, non si è ancora pronunciata in alcun modo, né vi sono speranze che lo faccia prima dell'imminente inizio dell'anno scolastico.

Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sul ricorrente.

Occorre quindi una pronuncia urgente che ordini agli enti convenuti l'applicazione del punteggio corretto come già narrato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Vallo della Lucania sezione lavoro affinché voglia contrariisreictis

“Nel merito: Ritenere e dichiarare ed ordinare all'amministrazione scolastica il diritto al ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito con 53 punti per la classe si concorso AG 56 (Flauto sec. I Grado), e con 47,6 per la classe di concorso A030 (Musica sec. I Grado) ;

Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente e/o disapplicandone gli esiti, al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di inserirlo nella giusta posizione in graduatoria per un'attribuzione corretta della sede scolastica;

Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta della mancata applicazione del punteggio corretto e maturato dal Prof. Grambone;

Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge; con vittoria di spese e compensi professionali a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario".

Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte la fissazione di un termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;

In via principale

Stante l'elevato numero dei controinteressati, costituiti dai docenti che nella graduatoria della mobilità impugnata hanno avuto assegnato un ambito territoriale sito nella regione Campania ed, in particolare, nella provincia di Salerno, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, che renderebbe alquanto gravosa, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, la notifica nei modi e forme ordinari, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nel sito internet ufficiali del Ministero convenuto (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>);

Nell'eventuale giudizio di merito confermare il decreto concesso inaudita altera parte;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Decreto ministeriale del 16.10.2023;
2. Decreto ministeriale del 16.10.2023;
3. Elenco sedi disponibili per immissione a ruolo
4. Graduatoria A030;
5. Graduatoria AG56;
6. Elenco convocati immissioni a ruolo ;
7. Contratto scolastico 12.09.2023 al 30.06.2024;
8. Ufficio regionale scolastico Campania sedi disponibili ;
9. Contratto scolastico 2023/2024.
10. Sentenza n. 2162/2022 del 16/12/2022
11. Elenco immissioni a ruolo
12. Documenti docente.

Castelnuovo Cilento 16/08/2024

Avv.Giuseppe Lucibello